



Commissione Federale Agenti Sportivi

PROTOCOLLO DI ACCREDITAMENTO ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER AGENTI SPORTIVI

PREMESSA

Il presente protocollo è rivolto ad enti ed istituti che, qualora in possesso di specifici requisiti, intendano sottoporre alla Commissione Federale Agenti Sportivi una istanza di accreditamento allo svolgimento dei corsi di aggiornamento, obbligatori ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC.

La Commissione Federale Agenti Sportivi prenderà in considerazione solo le richieste pervenute in osservanza delle prescrizioni di seguito riportate.

1. REQUISITI DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO

Ai fini dell'accREDITAMENTO, i corsi di aggiornamento dovranno prevedere una durata minima di 5 ore ed avere ad oggetto uno o più dei seguenti contenuti didattici:

- Statuto della FIGC:
 - Titolo IV, Le Garanzie;
- Codice di Giustizia Sportiva della FIGC:
 - Norme di comportamento;
 - Sanzioni e infrazioni;
 - Il Processo Sportivo. Principi e articolazione attuale;
- Norme Organizzative Interne alla FIGC:
 - Parte I. Titolo VI. I calciatori
 - Parte II.
 - Titolo I. Il tesseramento
 - Titolo II. Le tutele
 - Titolo VII. Rapporti tra società e calciatori
- Accordi Collettivi FIGC / Leghe Professionistiche / A.I.C.
- Disciplina relativa ai trasferimenti dei calciatori con particolare riferimento al FIFA Transfer Matching System
- Legge 27 Dicembre 2017, n° 205
 - Il comma 373 della legge 27 dicembre 2017, n° 205
 - Il DPCM del 23 marzo 2018
- Le modifiche introdotte dal Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2020



Commissione Federale Agenti Sportivi

- Il Regolamento Agenti Sportivi FIGC
 - Con particolare riguardo alla disciplina del contratto di mandato
- Il Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC
- Il nuovo Regolamento FIFA Agenti Sportivi
- Prospettive di riforma: Decreti legislativi nn. 36/37 del 28 febbraio 2021

2. REQUISITI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE L'ACCREDITAMENTO

Possono richiedere l'accREDITAMENTO allo svolgimento dei corsi di aggiornamento gli enti e gli istituti in possesso dei seguenti requisiti:

- a. avere tra gli scopi statutari la formazione.
- b. avere realizzato, nel corso del triennio precedente la presentazione della domanda di accreditamento, una o più iniziative formative, attinenti a tematiche relative al diritto sportivo, della durata complessiva pari ad almeno 40 ore.
- c. disporre di organizzazione e dotazione tecnologica necessaria atta a garantire l'accessibilità al corso a tutti gli agenti sportivi regolarmente iscritti al Registro federale, nonché misure volte alla verifica dell'effettiva frequenza dei discenti, obbligatoria, ai fini del conseguimento dell'attestato di frequenza al corso, nella misura minima dell'80% della durata.
- d. disporre di docenti di comprovata esperienza professionale e/o accademica, attestata dal relativo curriculum, in materia di ordinamento sportivo, contratti di lavoro in ambito sportivo, sponsorizzazioni, organizzazione e gestione delle società e associazioni sportive.

3. MODALITÀ DI REDAZIONE DELLE RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

Gli enti e gli istituti che intendano promuovere una richiesta di accreditamento alla Commissione Federale Agenti Sportivi devono utilizzare il "MODELLO A)" all'uopo preposto, scaricabile sul sito istituzionale www.figc.it.

La richiesta di accreditamento, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere inoltrata, unitamente agli allegati ivi indicati, almeno 30 giorni prima della data di inizio del corso di aggiornamento, al seguente indirizzo pec figc.agenti@pec.figc.it.



Commissione Federale Agenti Sportivi

4. PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

Ricevuta la richiesta di accreditamento nelle forme previste dal presente protocollo, la Commissione Federale Agenti Sportivi procede alla valutazione della stessa. Nel caso in cui la Commissione rilevi la carenza dei requisiti previsti dal presente protocollo si riserva la facoltà di richiedere, all'ente o istituto organizzatore, documentazione integrativa comprovante il possesso di detti requisiti.

Unitamente alla domanda di accreditamento, il soggetto richiedente deve depositare copia della contabile bancaria attestante il versamento dei diritti di segreteria pari a 250,00 euro (duecentocinquanta/00), secondo le modalità indicate nel *"MODELLO A"*.

All'esito dell'istruttoria, qualora ricorrano i presupposti, la Commissione delibera l'accREDITAMENTO del corso, dandone comunicazione all'ente o istituto richiedente e provvedendo alla pubblicazione del programma dello stesso sul sito istituzionale www.figc.it.

In senso contrario, qualora non ricorrano i presupposti, la Commissione respinge la domanda dandone comunicazione al soggetto richiedente.

L'Ente il cui corso è stato accreditato, entro il termine di trenta giorni dalla sua conclusione, trasmette all'indirizzo pec figc.agenti@pec.figc.it:

- a. l'attestazione (con valore di autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) della conformità dello stesso a quanto descritto nella richiesta di accreditamento;
- b. l'elenco dei corsisti che abbiano partecipato al corso di formazione e cui sia stato rilasciato l'attestato di partecipazione all'esito della frequenza pari almeno all'80% del piano di studi.

5. DURATA DELL'ACCREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO allo svolgimento del corso di aggiornamento ha validità limitata allo svolgimento del corso stesso sulla base della calendarizzazione prodotta in sede di presentazione della richiesta di accreditamento.

Fermo quanto sopra, la Commissione Federale Agenti Sportivi si riserva il diritto di revocare l'accREDITAMENTO, in qualunque momento, laddove siano venuti meno i requisiti richiesti dal presente protocollo o qualora l'ente non provveda ad effettuare le comunicazioni previste al precedente punto 4., lettere a) e b).



Commissione Federale Agenti Sportivi

6. VERIFICHE DELLA COMMISSIONE

I soggetti accreditati allo svolgimento dei corsi di aggiornamento si obbligano a rispettare la calendarizzazione e i contenuti didattici descritti nella richiesta di accreditamento.

I soggetti accreditati comunicano alla Commissione Federale Agenti Sportivi ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella richiesta di accreditamento.

La Commissione si riserva il diritto di vigilare sul corretto andamento di ciascun corso accreditato.